

Penale Sent. Sez. 3 Num. 27673 Anno 2026
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: CALABRETTA MARIA SABINA
Data Udiienza: 16/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da: Pietro Galliani S.p.a.
avverso l'ordinanza del 28/02/2026 del TRIB. LIBERTA' di Arezzo
Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARILIA DI NARDO
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Avvocato STORTONI insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

PIETRO GALLIANI SPA (già PIETRO GALLIANI BRAZING S.p.A.) ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Arezzo in data 28 febbraio 2026 che confermava, nei confronti della menzionata società, il sequestro preventivo disposto dal GIP in data 22 gennaio 2026, limitatamente a quello disposto per le seguenti contestazioni provvisorie:

- in via diretta in relazione ai capi 28) e 30) della incolpazione provvisoria, relative a due distinte ipotesi di reato di cui all'art. 2 d. lgs. n. 74/00, rispettivamente contestate nei confronti di MARCO GALLIANI quanto al capo 28) quale amministratore di diritto della PIETRO GALLIANI S.p.A. e, quanto al capo 30), quale amministratore di diritto della PIETRO GALLIANI BRAZING S.p.A.

- in via diretta e, "...in caso di impossibilità..." per equivalente, in relazione alle incolpazioni ex l. n. 231/01, di cui ai capi 35) e 36), relativi agli illeciti amministrativi degli enti predetti.

Il ricorso, cui sono allegati ai fini della relativa autosufficienza, i principali atti della vicenda cautelare, è affidato a cinque motivi.

1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge penale e processuale, in particolare, degli artt. 324 e 321 comma 2 cod. proc. pen. e degli artt. 2 e 12-bis d. lgs. 74/00 e 25-*quiquiesdecies* e 19 l. n. 231/01, con riferimento al criterio adottato in relazione alla verifica circa la sussistenza del "fumus commissi delicti" idoneo a giustificare determinazione e quantificazione del "profitto" passibile di sequestro finalizzato alla confisca, con violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza della misura adottata nei confronti di PIETRO GALLIANI S.p.A. Con esso il ricorrente si duole del fatto che, a fronte del ristretto ambito temporale (novembre 2024-primi mesi del 2025) di svolgimento delle indagini, le contestazioni sia stata elevata con riferimento a tutte le transazioni intercorse con le medesime società fornitrici in relazione anche alle pregresse annualità 2023-2024, così adottandosi un criterio presuntivo che il ricorrente deduce sia incompatibile con i principi di proporzionalità e di adeguatezza che devono presiedere la materia del sequestro finalizzato alla confisca.

2. Il secondo motivo deduce violazione di legge penale e processuale (artt. 125, 324, e 321, comma 2, cod. proc. pen., 2, 12-bis d. lgs. n. 74/00 e 25-*quiquiesdecies*, 19 e 53 d. lgs. n. 74/00), nonché la mancata rilevazione della nullità del decreto di sequestro preventivo ai sensi degli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen., per omessa motivazione quanto al "periculum in mora" con riferimento alla PIETRO GALLIANI spa e a MARCO GALLIANI, con adozione di una motivazione a supporto del rigetto dell'eccezione difensiva in sé

illegittima e comunque meramente apparente. Il motivo è relativo alla circostanza che nel decreto di sequestro preventivo, nello specifico paragrafo dedicato alla valutazione del "periculum", non vi fosse uno specifico riferimento alla ricorrente

3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge penale e processuale avuto riguardo al punto concernente la determinazione del "prezzo" e del "profitto" dei reati tributari di cui agli artt. 2 e 8 d. lgs. n. 74/00, avuto riguardo alla particolare declinazione di tali concetti nel caso di specie, alla luce della complessiva ipotesi accusatoria, con violazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza del sequestro preventivo: il ricorrente, in particolare, si duole che si sia addebitato il "profitto" confiscabile esclusivamente in capo ai soggetti ritenuti responsabili dei reati di cui all'art. 2 d. lgs. n. 74/00, quanto a MARCO GALLIANI, e dell'illecito amministrativo dell'ente quanto alla PIETRO GALLIANI SPA. Il Tribunale avrebbe, quindi, errato nel non considerare quanto conseguito dalle ditte fornitrici emittenti le fatture contestate come afferenti ad operazioni inesistenti. Si deduce, in particolare, che nel caso di specie gli emittenti hanno incassato integralmente l'intero ammontare dell'imponibile e dell'IVA dedotto in fattura, conseguendo, quale vantaggio, l'IVA indebitamente incamerata, da reputarsi non quale mero "prezzo" ma quale profitto dell'emissione di fatture da ritenersi false alla luce della prospettazione accusatoria, mentre in capo al ricorrente non è configurabile alcun vantaggio dal pagamento (effettivo) dell'IVA non dovuta: d'altronde, il decreto aveva disposto il sequestro anche in relazione alle contestazioni di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74/00, poi annullato sul punto dal Tribunale del riesame.

4. Il quarto motivo di ricorso deduce che il provvedimento impugnato sia incorso in violazione di legge penale e processuale avuto riguardo all'omesso rilievo del vizio di ultrapetizione del decreto di sequestro preventivo, poiché avrebbe disposto il sequestro anche della somma di euro 2.489.351 nei confronti della PIETRO GALLIANI BRAZING spa (ora PIETRO GALLIANI SPA) in solido con Marco Galliani in assenza di richiesta del pubblico ministero, con conseguente vizio della motivazione sul punto.

All'udienza fissata per la trattazione orale del procedimento, la Procura Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. La difesa del ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al quarto motivo, inammissibile nel resto. In punto di fatto, deve necessariamente premettersi una sintetica ricostruzione della vicenda sottostante, quale emergente dalle imputazioni provvisorie e dagli atti allegati al ricorso. Il procedimento, secondo l'impostazione accusatoria, riguarda un complesso schema di frode fiscale, posto in essere da più soggetti variamente

interessati da plurime contestazioni che, oltre al delitto associativo, comprendono delitti fiscali (delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di utilizzo delle fatture in dichiarazione ad opera dei destinatari, di omessa presentazione delle dichiarazioni di imposta), di riciclaggio e autoriciclaggio, nonché illeciti amministrativi ex lege n. 231/01 contestati nei confronti delle persone giuridiche in relazione ai reati fiscali presupposti. Le contestazioni presuppongono, in fatto, l'individuazione di un particolare regime fiscale previsto per le transazioni relative all'argento, differenziato in ragione della circostanza che esse abbiano ad oggetto argento puro in grani o lingotti (applicandosi in tale ipotesi il regime di inversione contabile e, per l'effetto, fatturazioni senza esborso di IVA), ovvero argento commercializzato in forme diverse (ad esempio verghe argentifere) e/o con grado di purezza inferiore a 900 millesimi (sottoposto ad IVA ordinaria, pari al 22%). Nell'impostazione accusatoria, come sintetizzata nella contestazione del delitto associativo, (imputazione di cui al capo 1) della rubrica), talune società (definite società "cartiere" e società "filtro") acquisterebbero argento puro, non assoggettato ad IVA e, successivamente, in esito ad una serie di passaggi attraverso ulteriori società, fatturerebbero la relativa cessione alla PIETRO GALLIANI spa (società "finanziatrice", unitamente alla PIETRO GALLIANI BRAZING spa) con IVA, benché l'oggetto delle cessioni fosse pressoché nella totalità dei casi argento puro (non assoggettato, come detto, a tale imposta), come emerso da indagini anche tecniche e dalle videoriprese eseguite. Sempre secondo la prospettazione accusatoria, lo schema, come ricostruito, ruoterebbe intorno alla persona fisica di MARCO GALLIANI, amministratore della PIETRO GALLIANI spa e Presidente del Consiglio di amministrazione della PIETRO GALLIANI BRAZING spa, e a quella del CERAULO GIUSEPPE, "dipendente factotum" della PIETRO GALLIANI spa. In particolare, la PIETRO GALLIANI Spa, secondo l'impostazione accusatoria, acquisterebbe argento puro da società riconducibili a tre diversi gruppi (gruppo CORRADI, gruppo DE CANIO e gruppo MATERA), individuati attraverso servizi di pedinamento e controllo e attività tecniche, nonché attraverso l'esame dei rispettivi cicli fatturativi. Il vantaggio economico dello schema fraudolento ricostruito si sostanzierebbe per i fornitori nell'incasso dell'IVA, (a fronte dell'emissione di fatture recanti la dicitura "verghe argentifere"), IVA che, poi, non viene riversata all'Erario. La società destinataria delle fatture (PIETRO GALLIANI S.p.A.), neutralizzerebbe l'imposta pagata con l'emissione di fatture relative a tutto l'argento oggetto delle illecite compravendite, anch'esse ritenute false, alla PIETRO GALLIANI BRAZING S.p.A. (capo 29) delle provvisorie incolpazioni), società che utilizza il conseguente credito IVA in compensazione nella liquidazione IVA di gruppo. Come sinteticamente riportato nelle premesse in fatto, nei confronti della PIETRO GALLIANI S.p.A. il Tribunale, nel provvedimento impugnato, ha

confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP in data 22 gennaio 2026 come segue:

- in via diretta in relazione ai capi 28) e 30) della incolpazione provvisoria, relative a due distinte ipotesi di reato di cui all'art. 2 d. lgs. n. 74/00, rispettivamente contestate nei confronti di MARCO GALLIANI quanto al capo 28) quale amministratore di diritto della PIETRO GALLIANI S.p.A. e, quanto al capo 30), quale amministratore di diritto della PIETRO GALLIANI BRAZING S.p.A.

- in via diretta e, "...in caso di impossibilità..." per equivalente, in relazione alle incolpazioni ex l. n. 231/01, di cui ai capi 35) e 36), relativi agli illeciti amministrativi degli enti predetti.

Posta tale preliminare considerazione, con riguardo ai singoli motivi di ricorso si osserva quanto segue.

1.1 Il primo motivo, dedotto con riferimento alla violazione di legge in relazione al "fumus" dei reati ascritti alla persona fisica di MARCO GALLIANI e costituenti presupposto della contestazione di illecito amministrativo nei confronti della società ricorrente (illeciti rispetto ai quali non si opera, a rigore, una specifica ed autonoma censura), asseritamente riscontrati solo per taluni mesi tra il 2024 e il 2025 ed impropriamente estesi alle annualità precedenti, a ben vedere censura la motivazione dell'ordinanza impugnata, per un "vizio" degli argomenti in essa spesi dal Tribunale, a tanto sollecitato da specifico motivo di riesame: ciò risulta evidente dalla stessa articolazione del motivo, che compie espresso riferimento alla adozione, da parte del Tribunale del riesame, di un criterio tipicamente presuntivo. Detto altrimenti, con il primo motivo non si deduce l'assenza di un criterio nella decisione, ma la sua non condivisibilità, esito, questo, tipicamente predicabile rispetto ad una censura motivatoria. Con la deduzione di cui al primo motivo di ricorso, quindi, il ricorrente mostra di non condividere la valutazione svolta nel provvedimento impugnato per la quale, una volta riscontrate per il periodo dalla fine dell'anno 2024 ai primi mesi del successivo anno 2025 le contestate irregolarità nel regime fiscale delle transazioni intercorrenti tra determinate società, aventi ad oggetto argento puro assoggettato al regime di imposizione IVA altrimenti previsto per l'argento non puro, le analoghe numerose transazioni, intervenute nelle precedenti annualità tra i medesimi soggetti, dovessero ritenersi eseguite con le medesime contestate irregolarità. La motivazione del provvedimento impugnato, sul punto, si fonda sulla fluidità della contestazione propria della fase cautelare e su una valutazione di idoneità della piattaforma probatoria e indiziaria acquisita, a fronte della carenza di elementi di segno contrario, neppure dedotti dalla difesa. Nella sostanza, quindi, il motivo censura l'argomento motivatorio (esistente) svolto dalla Corte, con ciò incorrendo nella

violazione dell'art. 325 cod. proc. pen. che, in materia di provvedimenti cautelari reali, limita il sindacato della Corte di cassazione alle sole violazioni di legge e, corrispondentemente, non consente la proposizione di censure diverse da essa.

2. Parimenti, il secondo motivo, formalmente articolato in relazione alla violazione di legge, in relazione al "periculum", si svolge totalmente entro il perimetro del vizio di motivazione, censurandosi la valutazione svolta, in ordine alla sussistenza di argomenti ad esso relativi anche nei confronti del ricorrente, dal Tribunale, che ha ritenuto, con motivazione non apparente, che gli stessi fossero invece stati argomentati dal GIP alla luce del contesto complessivo dell'ordinanza impugnata, anche tenuto conto della ampia ricostruzione in fatto e in diritto degli esiti investigativi complessivi, sebbene non oggetto di espresso richiamo nel paragrafo onnicomprensivo dedicato al "periculum" (paragrafo 9 dell'ordinanza genetica). Pertanto, anche il secondo motivo non risulta consentito dalla legge, stante il disposto del già citato art. 325 cod. proc. pen.

3. Il terzo motivo, come sopra sintetizzato, deve essere valutato alla luce, anche, degli atti allegati al ricorso, oltretutto del tenore del provvedimento impugnato: sul punto, si premette che tutti gli atti principali della vicenda cautelare muovono dalla premessa, incontestata, che la richiesta di sequestro del Pubblico Ministero e il decreto di sequestro del GIP avessero ad oggetto il profitto dei delitti di cui all'art. 8 d. lgs. 74/00 parametrato sull'ammontare dell'imposta evasa.

Ebbene, il ricorrente, nella articolazione di questo motivo, si sottrae alla specifica considerazione e prospettazione della attualità e concretezza dell'interesse sottostante, laddove, in relazione alla fase cautelare, il sequestro confermato dal Tribunale del riesame riguarda solo per quanto in questa sede rileva il profitto dei delitti di cui all'art. 2 d. lgs. 74/00, (capi 28) e 30) delle imputazioni provvisorie) certamente non sovrapponibile né al prezzo del delitto di cui all'art. 8 d. lgs., né, come si dirà, ad un asserito profitto del medesimo delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, rispetto al quale si invoca una "graduazione di subordinazione", sostanzialmente tesa ad ottenere che dall'ammontare del profitto dell'art. 2 citato venga detratto quello, da altri conseguito, ma comunque collegabile, stante la particolarità della vicenda, all'art. 8 d. lgs. n.74/00. Si osserva, in particolare, che stante la diversa natura dei delitti di cui all'art. 2 e all'art. 8, la diversa imputazione soggettiva delle due ipotesi delittuose ed, ancora, la diversa natura dei proventi da reato dei due delitti (da un lato, tipicamente il prezzo del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, dall'altro l'illecita evasione di imposta) non pare possa ritenersi corretta un'operazione di immediata trasposizione, dall'uno all'altro reato e/o soggetto attivo, dei flussi di ricchezza sottostanti e, per l'effetto, una sorta di stanza di

compensazione dei flussi con conseguente riduzione dei sequestri, come invece proposto dal ricorrente. Certamente, i profili di proporzionalità dei sequestri dovranno e potranno trovare adeguata ragione applicativa all'esito della compiuta verifica delle ipotesi accusatorie, allo stato oggetto di contestazione cautelare.

Sotto altro profilo, peraltro non totalmente disancorato dal precedente, si osserva che il motivo è manifestamente infondato, poiché con esso, replicando la prospettazione svolta dal PM con la richiesta di sequestro accolta dal GIP si invoca, appunto, il sequestro funzionale alla confisca anche per equivalente del profitto di reati di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 più volte citato, parametrato sull'imposta evasa, senza considerare, tuttavia, che, come espressamente affermato da questa Corte, il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti non genera un profitto pari all'imposta evasa per il suo autore, trattandosi di delitto che genera (ovvero viene commesso al fine di consentire) l'evasione di imposta in capo al terzo beneficiario delle false fatturazioni, residuando solo, per l'emittente, la possibilità di configurare un prezzo, suscettibile in via autonoma di confisca anche per equivalente: sul punto, questa Corte, infatti, ha chiaramente affermato, da ultimo che in tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo a fini di confisca può avere ad oggetto solo il prezzo del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, costituito dal compenso pattuito o percepito per l'emissione delle fatture, e non anche il profitto conseguito da terzi per effetto della loro utilizzazione, integrando questa un delitto nel quale l'emittente non può concorrere, in quanto vi osta il regime derogatorio di cui all'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. (Sez. 3, n. 34202 del 16/09/2025, Pmt, Rv. 288727 - 01).

Va, altresì, confermato che le due nozioni, del prezzo e del profitto del delitto di cui all'art. 8 d. lgs. n. 74/00 non risultano sovrapponibili, né pare consentito un loro utilizzo alternativo a fronte di una richiesta del Pubblico Ministero, di un provvedimento del GIP e di un'ordinanza del Tribunale del riesame che abbiano tutte avuto come presupposto una domanda cautelare fondata sulla individuazione del profitto del delitto di cui all'art. 8 più volte citato, parametrato sull'imposta evasa dall'utilizzatore finale delle fatture, violandosi altrimenti, comunque, il principio della domanda cautelare. Alla luce delle esposte considerazioni, il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

4. Il quarto motivo di ricorso, relativo al vizio di ultrapetizione articolato con riferimento al sequestro disposto nei confronti della PEITRO GALLIANI BRAZING S.p.A., è fondato: e tanto emerge evidente dalla lettura della stessa motivazione del provvedimento impugnato che, sul punto, ammette che il GIP abbia disposto sequestri finalizzati alla confisca diretta del profitto per un ammontare superiore alla somma richiesta dal Pubblico Ministro, ritenendo tuttavia di poter sanare tale

vizio in ragione del disposto contestuale annullamento del provvedimento di sequestro emesso dal GIP in relazione alle diverse fattispecie di reato di cui all'art. 8 d. lgs. 74/00, senza peraltro chiarire a quali specifiche contestazioni di violazioni di cui all'art. 8 si riferisse, se vi fosse correlazione tra tali ipotesi e l'illecito amministrativo dell'ente contestato alla società ricorrente (anche quale incorporante della PIETRO GALLIANI BRAZING SPA), e comunque adottando un criterio di "fungibilità" dell'oggetto del sequestro, che parrebbe tenere conto dell'ammontare delle esecuzioni, anziché del relativo titolo giuridico.

5. Conclusivamente, attesa la fondatezza del quarto motivo di ricorso, l'ordinanza impugnata deve essere annullata relativamente all'importo del sequestro disposto nei confronti della PIETRO GALLIANI S.p.A. con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Arezzo. Nel resto, il ricorso della PIETRO GALLIANI S.p.A. va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente all'importo del sequestro disposto nei confronti della PIETRO GALLIANI BRAZING SpA e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Arezzo competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.; dichiara inammissibile nel resto il ricorso della PIETRO GALLIANI SpA.

Così è deciso, 16/06/2026